

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

"GRANTERAMO SOC. CONS. a r.l."

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata -

E' costituita, con sede in Teramo, la Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "GRANTERAMO Società Consortile a r.l."

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell' ambito del Comune; spetta, invece all'assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o l'istituzione di sedi secondarie.

La Società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre dell' anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza secondo le norme di legge in materia.

Articolo 2 - Oggetto Sociale -

La Società è costituita in via prioritaria per svolgere sul territorio la funzione di G.A.L. (Gruppo di Azione Locale), con lo scopo di realizzare, in sintonia con la strategia e gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007-2013 e in coerenza e continuità con la strategia del programma Leader, oggi divenuto un Asse del medesimo PSR, un Piano di Sviluppo Locale che sappia cogliere e coinvolgere gli elementi che formano la ricchezza dell'area teramana realizzare attraverso percorsi di sviluppo che enfatizzino le specificità locali, la promozione e la diversificazione delle produzioni agricole.

La società, attraverso la creazione di opportuni percorsi di sviluppo locale e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, che attivino le giuste relazio-

ni sul territorio, mira a salvaguardare ed incrementare l'occupazione soprattutto dei giovani e delle donne. Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso il ricorso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opera in particolare senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

a) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;

b) organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;

c) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;

d) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

e) assistenza tecnica allo sviluppo;

f) concorso allo sviluppo delle zone rurali;

g) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;

h) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;

i) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;

j) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

k) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

i) tutela e miglioramento dell' ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

m) cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;

n) azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazione ed educazione al consumo;

o) innovazione tecnologica;

p) studi, consulenze e ricerche in campo socio - economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali, convegni, divulgazioni;

q) gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;

r) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

Per il raggiungimento dell'oggetto la società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali. La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni, potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto a fine o connesso al proprio.

Articolo 3 - Soci-

Possono partecipare alla società Consortile le università, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituzionali, gli istituti bancari e finanziari, , gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni di categoria e quelle portatrici di interessi pubblici diffusi, le singole imprese e le loro associazioni, le società

di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi.

La rappresentanza delle società, degli Enti e delle associazioni ammesse a far parte della Società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona all'uopo delegata, salvi i limiti di cui all'articolo 2372 C.C. e salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto consortile.

Quanto sopra nel rispetto del combinato disposto di cui alla Legge 1815/39, Legge 1/91, Legge 52/91, Legge 197/91, D.lgs. 385/93, D.m. 6 Luglio 1994 e D.lgs. 415/96 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 C. C.

Articolo 4 - Capitale Sociale -

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (euro centomila/00) ed è diviso in n° 400 (quattrocento) quote da euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) cadauna, non frazionabili, ai sensi di legge.

Le quote di capitale possono essere possedute dai soggetti indicati nel precedente articolo 3 nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a) le quote possedute dagli Enti locali e dagli altri Enti Pubblici istituzionali devono rappresentare una quota non superiore al 39 % (trentanove per cento) del capitale sociale

b) il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell' assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti purché siano rispettati i limiti e le condizioni di cui alla precedente lettera a).

Articolo 5 - Trasferimento delle quote di capitale sociale -

Le quote sono trasferibili ma, fermo restando che agli altri soci é riservato il diritto di prelazione, il trasferimento potrà avvenire solamente nei confronti dei soggetti indicati al precedente articolo 3.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le sue quote dovrà pertanto in-

formarne l'organo di amministrazione, per raccomandata con avviso di ricevimento, e questi, entro il termine di dieci giorni della ricezione dell'anzidetta comunicazione, dovrà darne a sua volta comunicazione agli altri soci, pure per raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ricevuta dall'organo di amministrazione e quindi, solamente in mancanza di tale manifestazione di volontà, il socio potrà liberamente vendere le sue quote.

Il diritto di prelazione, se fatto valere da più soci, potrà essere esercitato in proporzione delle quote di capitale sociale già possedute.

I trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta comunicazione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Articolo 6 - Soci e domicilio legale -

Il domicilio o la sede dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese e deve includere numero di fax ed indirizzo e.mail, se disponibili. E' fatto obbligo ai soci di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio o sede, che deve essere tempestivamente annotato dagli amministratori nel Registro delle Imprese

Articolo 7 - Assemblea dei soci - convocazione -

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci consorziati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo di svolgimento della stessa, che potrà essere anche fissato in una sede diversa da quella sociale, il giorno l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potranno essere contestualmente indicate il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza di una seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni.

Ad eccezione delle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 comma 2° c.c. e nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 2482 bis c.c. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato dal Consiglio di amministrazione nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail e qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione, inviato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 8 - Diritto di voto nell'assemblea dei soci -

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale, posseduta.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altri soci purché non amministratori, né dipendenti né, eventualmente, sindaci della società consortile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto dei partecipanti ad intervenire all'assemblea.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci-

L'assemblea é presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del soggetto di cui al comma precedente, l'assemblea eleggerà il proprio presidente per l'adunanza.

Il presidente dell'assemblea, per la redazione del relativo verbale, nominerà un segretario tra gli intervenuti, salvo che a ciò non debba provvedervi un Notaio, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10 - Quorum deliberativo -

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale ed, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'assemblea stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

Articolo 11 - Organo di amministrazione -

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri, con un minimo di cinque e fino ad un massimo di nove.

L'assemblea dei soci determina il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e ne elegge i componenti, in modo che non più del trentanove per cento del numero dei componenti sia espressione dei soci Enti Pubblici mentre la restante parte sia espressione dei soci privati.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono anche non essere soci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione..

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio; l'assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o

anche successivamente, potrà inoltre loro attribuire un'indennità di carica.

Articolo 12 - Poteri dell'Organo di amministrazione-

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge tassativamente riserva all' assemblea dei soci o quelli che lo stesso delega all'amministratore delegato o al direttore nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16.

A titolo meramente esemplificativo, spetta pertanto ad esso transigere e compromettere, acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotazione ipotecaria, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare di compiere qualsiasi operazione di debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato e presso qualsiasi Banca o comunque autorizzare qualsiasi atto direttamente utile o funzionale al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 13 - Rappresentanza della Società -

Al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legale della società *di fronte* ai terzi, anche *in* giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione.

Gli stessi poteri previsti per il presidente spettano all' Amministratore Delegato nei limiti della delega.

Articolo 14 - Amministratore delegato e Direttore -

Il consiglio di amministrazione nomina, delegando i propri poteri di gestione e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16, un amministratore delegato, eletto tra i suoi componenti, oppure un direttore generale, selezionato fra

esperti di provata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società, determinandone modalità di assunzione, poteri, mansioni, tempo e compenso.

Articolo 15 - Funzionamento del consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del consiglio di amministrazione sarà effettuata dal presidente con lettera raccomandata, anche a mano, inviata al domicilio di ciascun componente almeno tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o via fax o via telefono, almeno un giorno libero prima.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, quando partecipano ad esso tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità di voti, con il voto favorevole del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Ogni deliberazione del consiglio di amministrazione, a cura del Presidente, che potrà farsi assistere da un segretario anche estraneo al consiglio, dovrà risultare in apposito verbale trascritto nel libro delle adunanze del consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Regolamento interno -

Oltre che dalle norme del presente statuto e dalle leggi in materia l'attività della società è regolata da un regolamento interno che fissa criteri, modalità e

competenze di organizzazione e gestione; compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni; la configurazione tecnico-operativa della società; i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dai Piani di Sviluppo Locale (PSL).

Il regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell' assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile e su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Collegio Sindacale -

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal II e III comma dell'articolo 2477 c.c.

In tali casi, il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti scelti fra i soci o non soci.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea all'atto della nomina dei sindaci e del Presidente del collegio ne fissa il compenso spettante.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, al collegio sindacale è attribuito il controllo contabile della società ai sensi dell'articolo 2409 bis. c.c.

Articolo 18 - Bilancio -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministratore procederà alla formazione del bilancio sociale - stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - ed alla formazione, se dovuta, della relazione sulla gestione, con l'osservanza delle norme di legge.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sarà convocata nei termini previsti dal precedente articolo 7.

Articolo 19 - Destinazione degli avanzi di gestione -

Il 5% (cinque per cento) degli avanzi di gestione andrà obbligatoriamente destinato a riserva legale, fino a quando questa non raggiunge 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

La rimanenza, sarà destinata alla costituzione di un' apposita riserva straordinaria da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 20 - Liquidazione della società -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, che svolgeranno la loro opera in osservanza delle norme di legge.

Articolo 21 - Rinvio alle norme di legge-

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto ed atto costituito, varranno le norme dettate dal codice civile per la società a responsabilità limitata e tutte le altre norme in materia.